

base volontaria, e ogni gruppo è co-presieduto da un paese membro GAFI e dal Segretariato di un Gruppo Regionale di tipo GAFI. L'Italia assicura la sua presenza al gruppo Europa – Eurasia, Americhe e Africa – Medio Oriente.

In particolare, ogni gruppo regionale ha analizzato la legislazione in vigore dei paesi sottoposti a revisione elaborato un rapporto nel quale sono stati evidenziati i livelli di rischio relativi a specifici fattori quali il riciclaggio, la corruzione, il finanziamento del terrorismo e, più in generale, il rischio di attività finanziaria illecita e la minaccia al sistema finanziario internazionale. Tali decisioni sono state riportate al Summit dei leader dei paesi del G20 in occasione dell'incontro tenutosi a Settembre 2009 a Pittsburgh.

Terminato il processo di revisione, il GAFI dovrà decidere quali paesi, tra quelli soggetti a revisione approfondita, dovranno essere pubblicamente identificati come non cooperativi. Tale lista sarà riferita ai Leader del G20 nel corso del Summit previsto nel Febbraio 2010.

L'ICRG ha continuato il monitoraggio sullo stato del sistema normativo di prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo di Paesi e territori con scarsamente affidabile: Iran, parte settentrionale di Cipro, Sao Tomé e Principe, Pakistan, Turkmenistan e Uzbekistan.

L'attività del Gruppo si è concretizzata nell'adozione di *Public Statement* attraverso i quali, tra l'altro, sono state sollecitate ai membri GAFI misure rafforzate di verifica delle transazioni con controparti appartenenti a detti territori. In particolare, per quanto riguarda l'Iran, viste le gravi deficienze nel sistema AML/CFT e lo scarso impegno politico rivolto alla concreta attuazione di misure volte a colmare tali lacune, il GAFI ha adottato delle contromisure *ad hoc*. È stata, infatti, richiamata l'attenzione del sistema finanziario internazionale sui rischi corsi dagli intermediari che hanno relazioni economiche con l'Iran e gli stessi sono stati invitati ad attuare contromisure per proteggere il sistema finanziario da ogni abuso di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. È stato, infine, suggerito di prestare particolare attenzione sia all'uso dei conti correnti di corrispondenza, che alle richieste di aperture di filiali di banche iraniane.

9.2.1. Il *Follow – up* dell'esame Italia

Nel corso della Plenaria di febbraio, l'Italia ha presentato il terzo *follow-up* report, ovvero ha fornito aggiornamenti sugli sviluppi nel suo sistema di prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo. L'obiettivo dell'esercizio era quello di decidere se le azioni intraprese dal nostro Paese potessero essere giudicate sufficienti a colmare le lacune del sistema italiano di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo identificate nel

rapporto del Fondo Monetario relativo la valutazione del sistema italiano adottato nell'anno 2005.

La Plenaria, sulla base delle informazioni fornite da tutte le Autorità coinvolte nell'esercizio, ha giudicato pienamente soddisfacenti le misure introdotte dall'Italia volte ad adeguare il sistema nazionale agli *standard* internazionali in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Il raggiungimento di tale livello di *compliance* consente all'Italia di riferire al Gafi in ordine ai propri adeguamenti normativi su base biennale e non più annuale.

9.3 Gli altri gruppi regionali di tipo GAFI

L'Italia ha partecipato alla riunione Plenaria del *Moneyval* di settembre 2009.

In tale sede, San Marino ha presentato il "*Third Compliance report*" quale esercizio facente parte della procedura di osservazione rafforzata cui tale Paese è sottoposto sin dal 2008.

Il report ha evidenziato gli adeguamenti e gli interventi normativi e regolamentari adottati dal Paese per colmare le carenze nel sistema normativo di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, rilevate dal *Moneyval*, rispetto agli standard internazionali.

Nel corso di tale Plenaria è stato deciso di porre termine alla procedura di osservazione rafforzata e di esaminare nuovamente il sistema AML/CFT sammarinese, sotto il profilo della sua effettività e quello del grado di attuazione della normazione, nel corso di una nuova valutazione.

La *on-site visit* del *Moneyval* a San Marino si terrà nella seconda metà del 2010.

L'Italia ha altresì seguito nel corso del 2009 i lavori dell'*Eurasian Group*⁶⁵

9.4 Le misure di cui all'art. 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78. Esame da parte del GAFI e della Commissione europea.

L'art. 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, ha dettato disposizioni sul rimpatrio e la regolarizzazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato; dal punto di vista antiriciclaggio, la norma prevede, fra l'altro, obblighi di segnalazione di operazione sospetta solo quando le attività scudate sono frutto di reati diversi da quelli per i quali si determina la non punibilità.

Il Ministero dell'economia ha adottato due circolari (12 ottobre 2009 e 16 febbraio 2010) per ricordare ai soggetti obbligati la corretta applicazione delle disposizioni di cui al decreto

⁶⁵ L'*Eurasian Group* è un organismo costituito sul modello GAFI. I membri principali di tale Gruppo sono Cina e Russia; l'Italia ha lo *status* di osservatore del Gruppo fin dalla sua costituzione.

legislativo 231/2007.

Il GAFI, nel corso della Plenaria di ottobre 2009, ha iniziato l'esame della previsione di cui all'art. 13-bis. L'esame ha interessato le norme sotto il profilo della loro compatibilità con le misure contenute nelle 40+9 Raccomandazioni.

L'esercizio, condotto nel corso delle due successive assemblee Plenarie, si è concluso nel giugno 2010.

In particolare, le questioni sottoposte ad esame hanno riguardato l'effettività nell'applicazione delle Raccomandazioni 1, 13, 36, 38 and 39 GAFI (R 1 *criminalizzazione del reato di riciclaggio*, R 13 *obbligo di segnalazione di operazioni sospette*, R 36, 38 e 39 *attività di cooperazione giudiziaria ed estradizione*).

L'Italia ha attivamente partecipato all'esercizio con l'invio delle informazioni, sia in sede di richiesta di chiarimenti che di propria iniziativa, con l'inoltro di commenti e successivamente nel corso delle discussioni orali che si sono tenute nelle Plenarie.

Infine, sono stati forniti all'assemblea i dati resi pubblici dalla Banca d'Italia sui risultati delle misure di rimpatrio/regolarizzazione, sul numero delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute all'Unità d'Informazione Finanziaria e sulle misure organizzative adottate dagli intermediari finanziari e le procedure di *Customer Due Diligence* applicate.

L'assemblea si è determinata nel senso che la normativa adottata dall'Italia non abbia importato una violazione delle 40+9 Raccomandazioni.

Al contempo si è confermata l'attenzione particolare che il GAFI presterà nel futuro nell'esame dei programmi di c.d. "*voluntary tax compliance*" che i Paesi dovessero adottare.

Le misure italiane sono state valutate anche dalla Commissione europea. Nel corso di diversi incontri con i rappresentanti italiani, ne sono stati analizzati i possibili profili di impatto con la disciplina e le disposizioni della direttiva 2005/60/CE. La discussione non ha evidenziato violazioni alla normativa comunitaria contro il riciclaggio di denaro da parte delle norme contenute nell'art. 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78.

PAGINA BIANCA

Unità di informazione finanziaria

**Rapporto annuale
2009**

Roma, maggio 2010

PAGINA BIANCA

INDICE

PREMESSA

SINTESI

1 L'ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

- 1.1 Lo scenario
- 1.2 L'evoluzione della regolamentazione
- 1.3 Le iniziative in Europa

2 NORMATIVA NAZIONALE

- 2.1 L'evoluzione della normativa primaria
 - 2.1.1 *La revisione del d.lgs. n. 231/2007 ad opera del d.lgs. n. 151/2009*
 - 2.1.2 *Altre modifiche normative rilevanti*
 - 2.1.3 *La disciplina dello "scudo fiscale"*
- 2.2 La normativa secondaria di attuazione
 - 2.2.1 *Gli indicatori di anomalia*
 - 2.2.2 *Gli schemi e i modelli di comportamento anomalo*
 - 2.2.3 *I dati statistici aggregati*
 - 2.2.4 *Le istruzioni della Banca d'Italia*

3 ATTIVITÀ IN MATERIA DI OPERAZIONI SOSPETTE

- 3.1 Linee di tendenza
- 3.2 Le iniziative della UIF nel rapporto con i segnalanti
- 3.3 L'attività di analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette
- 3.4 Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria
 - 3.4.1 *Caratterizzazione territoriale*
 - 3.4.2 *Valore e tipologia delle operazioni segnalate*
 - 3.4.3 *Casistica delle segnalazioni*
- 3.5 Imprese non finanziarie e professionisti

4 ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL TERRORISMO SUL PIANO FINANZIARIO

- 4.1 Segnalazioni di operazioni sospette
- 4.2 Le liste di terrorismo e le misure di congelamento

5 ANALISI DEI DATI AGGREGATI E ATTIVITÀ DI STUDIO

5.1 Analisi dei dati a fini antiriciclaggio

5.2 Monitoraggio dei dati e attività di studio

5.3 Dichiarazioni sul commercio e il trasferimento di oro

6 I CONTROLLI

6.1 Attività ispettiva

6.1.1 La definizione della nuova guida ispettiva della UIF

6.1.2 Gli interventi ispettivi

6.2 Individuazione di irregolarità

6.3 Istruttoria di procedimenti sanzionatori

7 COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE E CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

7.1 Collaborazione con FIU di altri paesi

7.2 Collaborazione con l'Autorità Giudiziaria

8 ASPETTI ORGANIZZATIVI E RISORSE

8.1 Le risorse umane e l'organizzazione

8.2 Le risorse tecnologiche: la funzione informatica

GLOSSARIO

INDICE DEI RIQUADRI

- Paesi "non cooperativi"
- Le esigenze di razionalizzazione normativa
- Il circuito dei *money transfer*: profili di anomalia nell'operatività di soggetti nigeriani e cinesi
- SOS attinenti allo scudo fiscale
- La disciplina nazionale e internazionale in materia di collaborazione attiva dei professionisti
- L'attività di prevenzione e contrasto del finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa
- L'utilizzo del contante e delle banconote di grosso taglio come potenziale strumento di riciclaggio
- Richieste di informazioni da FIU estere: processo di lavoro
- Gli strumenti della collaborazione: le infrastrutture per lo scambio di informazioni

PREMESSA

Il presente Rapporto illustra l'attività svolta nel 2009 dall'Unità di informazione finanziaria (UIF) nell'ambito dell'apparato preposto alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.

L'art. 6, comma 5, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151, prevede che il Rapporto sia trasmesso al Parlamento per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, accompagnato da una relazione della Banca d'Italia sui mezzi finanziari e sulle risorse conferite alla UIF.

Sull'azione della UIF non è stato reso il parere del Comitato degli esperti di cui all'art. 6, comma 4, del citato d.lgs. n. 231/2007, in quanto tale organismo, costituito con decreto ministeriale del 4 agosto 2009, è divenuto di fatto operativo nel 2010.

Il Rapporto illustra l'evoluzione della disciplina internazionale e nazionale in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e dà conto dell'attività svolta dalla UIF con specifico riferimento all'approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette, all'analisi dei dati aggregati, all'attività ispettiva, all'accertamento e contestazione delle irregolarità, alla collaborazione internazionale e con l'Autorità Giudiziaria.

PAGINA BIANCA

SINTESI

Il legislatore italiano ha assegnato all'Unità di informazione finanziaria (UIF), istituita nel 2008 presso la Banca d'Italia, il compito di ricevere, approfondire e canalizzare verso gli organi investigativi e giudiziari le numerose informazioni su operazioni sospette, rivenienti dalla vasta platea di soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione. In coerenza con gli *standard* internazionali e con il diritto comunitario, il nostro ordinamento ha optato per l'adozione di un modello amministrativo di *financial intelligence unit*, caratterizzato dallo svolgimento di un'attività preventiva di analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette, indipendente rispetto alle attività volte alla repressione dei reati.

Le delicate funzioni attribuite alla UIF per garantire un costante e lineare raccordo tra il sistema finanziario e l'apparato repressivo dello Stato si inquadrano pienamente nelle finalità di prevenzione, volte a tutelare l'integrità del sistema finanziario ed economico e a favorire la correttezza dei comportamenti degli operatori.

Anche nel 2009 si è registrata una crescita sostenuta del flusso di segnalazioni inviate dai soggetti obbligati. La UIF ha ricevuto oltre 21.000 segnalazioni (oltre il 44 per cento in più rispetto all'anno precedente) e ne ha approfondite e trasmesse quasi 19.000 agli organi investigativi (con un incremento di circa il 41 per cento rispetto al 2008). La tendenza registrata nei primi mesi del 2010 induce a presagire un ulteriore sensibile intensificarsi di tali flussi.

La ripartizione su base regionale conferma che anche nel 2009 il maggior numero di segnalazioni è pervenuto dalla Lombardia e dal Lazio, che per numerosità della popolazione e intensità di attività economica rappresentano i principali mercati verso cui si dirige il reinvestimento dei proventi delle attività criminali. La contenuta quota di segnalazioni provenienti dalle regioni tradizionalmente considerate ad alto tasso di criminalità trova spiegazione, tra l'altro, in intuibili condizionamenti ambientali.

Le banche si confermano la categoria più impegnata nella collaborazione attiva, ma aumentano con progressione significativa anche le segnalazioni degli altri intermediari finanziari. La trascurabile quota di segnalazioni ascrivibile agli operatori non finanziari e ai professionisti evidenzia ancora uno scarso coinvolgimento di tali categorie nella conduzione di una efficace azione di contrasto del riciclaggio.

Il numero crescente delle segnalazioni arricchisce il patrimonio di dati a disposizione della UIF, ne amplia il valore informativo, dispiega effetti positivi sulla collaborazione con le altre autorità nazionali ed estere. La tendenza sembra altresì indicativa di una maggiore consapevolezza degli operatori circa l'importanza di un

attento scrutinio dei clienti e delle operazioni, quale presidio contro il rischio di infiltrazioni o contaminazioni da parte della criminalità.

La qualità delle segnalazioni costituisce un elemento fondamentale per un effettivo contributo alla lotta al riciclaggio. Sensibilità, ponderazione, capacità di discernere gli elementi di anomalia insiti in un'operazione devono guidare l'attività dei soggetti obbligati. La segnalazione deve trarre origine da un sospetto qualificato, essere il frutto di un filtro selettivo particolarmente incisivo, scaturire da una reale volontà collaborativa piuttosto che dal timore di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge. Lo spirito e la lettera delle disposizioni escludono che la cd. "collaborazione attiva" possa esaurirsi nell'attivazione di meccanismi automatici di rilevazione, che declasserebbero la valutazione del tasso di rischio insito nei singoli rapporti di clientela a un mero adempimento burocratico.

Il nuovo compito attribuito alla UIF di emanare istruzioni sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni renderà indispensabile supportare gli elementi di sospetto con informazioni essenziali e adeguata motivazione. Grazie alla revisione dello schema di segnalazione potrà essere inoltre conseguita una maggiore completezza e uniformità espositiva.

La UIF ha iniziato la diffusione di *schemi e modelli di comportamento*, volti a richiamare l'attenzione su specifici settori di operatività o su condotte da cui siano desumibili anomalie riconducibili a fenomeni criminali. La UIF, inoltre, ha elaborato e proposto ai Ministeri dell'interno e della giustizia, rispettivamente, gli *indicatori di anomalia* per gli operatori non finanziari e per i professionisti (il decreto relativo a questi ultimi è già stato pubblicato). È ormai prossima l'emanazione dei nuovi indici per gli intermediari, destinati a sostituire quelli pubblicati nel 2001.

Tanto gli schemi quanto gli indicatori non hanno valore vincolante; essi, peraltro, costituiscono un valido ausilio per l'individuazione dei profili oggettivi e soggettivi utili a qualificare il sospetto e, conseguentemente, a orientare la selezione delle operazioni da segnalare. Non esiste alcun rapporto di necessaria consequenzialità tra il configurarsi di una fattispecie descritta negli schemi o negli indicatori e l'attivazione dell'obbligo di segnalazione, che sorge solo in seguito all'attenta valutazione dell'operatore.

La sistematica analisi dei dati aggregati, che gli intermediari trasmettono alla UIF secondo modalità e criteri stabiliti da quest'ultima, consente di individuare e monitorare fenomeni anomali riferiti a determinate aree territoriali o a particolari forme di operatività. Possono derivarne indicazioni utili a prevenire il diffondersi di rilevanti patologie del sistema finanziario. In tale ambito si colloca l'approfondimento condotto sui fattori di rischio collegati alla disponibilità, alla distribuzione territoriale e all'impiego di banconote di grosso taglio.

L'attività ispettiva della UIF si conferma particolarmente utile per sensibilizzare gli operatori e indurli ad assumere ogni utile iniziativa per evitare rischi di coinvolgimento, anche inconsapevole, in fenomeni di criminalità economica e finanziaria.

Nel 2009 sono stati eseguiti 18 interventi ispettivi presso intermediari anche non bancari. Sono state approfondite, tra l'altro, operazioni sospette riguardanti il settore della produzione di energia eolica, flussi finanziari anomali tra intermediari italiani e sammarinesi e fenomeni di usura.

Le segnalazioni di operazioni sospette rappresentano una frontiera avanzata del contrasto al riciclaggio; consentono di richiamare l'attenzione, prima ancora che sia disponibile una "*notitia criminis*", su comportamenti che potrebbero rivelarsi criminosi. Dalle segnalazioni e dai successivi approfondimenti finanziari emergono, di regola, spunti investigativi e, solo eccezionalmente, notizie su specifici reati.

Nel 2009, le verifiche cartolari e ispettive hanno consentito di denunciare alla competente Autorità Giudiziaria 89 fattispecie (31 nel 2008) di possibile rilevanza penale. A seguito di attività ispettiva, all'Autorità Giudiziaria sono state trasmesse anche 12 informative (10 nel 2008) finalizzate a fornire supplementi conoscitivi per indagini in corso. Quanto alle infrazioni amministrative, la UIF ha avviato 16 procedimenti volti all'irrogazione di sanzioni pecuniarie per omessa segnalazione di operazioni sospette.

La collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, intensificatasi ulteriormente nel 2009, ha consentito alla UIF di fornire un fattivo contributo a rilevanti e delicate indagini finanziarie. Dall'Autorità Giudiziaria sono pervenute 94 richieste di documentazione o collaborazione; sono stati conseguentemente attivati approfondimenti su oltre 1.300 soggetti e rese disponibili segnalazioni di operazioni sospette riferite a più di 200 nominativi.

La UIF ha preso parte ai lavori del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), che si conferma come la più importante sede di raccordo e coordinamento fra le autorità nazionali coinvolte a vario titolo nell'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Gli accordi formalizzati nell'anno tra la UIF e la Banca d'Italia valorizzano le sinergie tra le due istituzioni, dando specifico rilievo alle relazioni di complementarità e di integrazione esistenti tra la Vigilanza bancaria e i controlli antiriciclaggio.

Modalità di cooperazione sempre più efficienti e avanzate sono alla base dei rapporti con la Guardia di finanza e con la Direzione investigativa antimafia (DIA), con cui sono in corso di definizione specifici protocolli d'intesa.

La cooperazione e lo scambio di informazioni a livello sia nazionale sia internazionale rappresentano condizioni imprescindibili per il buon funzionamento dell'intero sistema antiriciclaggio. Gli scambi di informazioni con FIU di altri paesi sono aumentati di oltre il 20 per cento favorendo, attraverso l'attivazione di canali rogatoriali, l'intervento tempestivo dell'Autorità Giudiziaria su disponibilità finanziarie detenute illecitamente all'estero.

La rilevante proiezione internazionale qualifica l'impegno della UIF nelle principali sedi della cooperazione: l'Unità partecipa attivamente ai lavori dei competenti organismi comunitari e internazionali; contribuisce all'elaborazione e alla

revisione della regolamentazione, anche nella prospettiva del superamento dei rischi aggiuntivi per l'integrità delle transazioni generati dalla crisi finanziaria.

Basi normative chiare ed esaustive sono fondamentali per accrescere l'efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Un ulteriore sforzo di sistematizzazione della normativa antiriciclaggio - auspicato anche dal Governatore nell'audizione del 22 luglio 2009 presso la Commissione Parlamentare Antimafia - è essenziale al fine di offrire una cornice giuridica certa.

Le criticità emerse dall'esperienza suggeriscono di allineare la nozione penale e quella amministrativa di riciclaggio, introducendo il reato di autoriciclaggio; di intervenire sull'apparato sanzionatorio, individuando un limitato numero di figure di reato, caratterizzate da determinatezza e tassatività, e depenalizzando le altre fattispecie, da colpire con più immediate sanzioni pecuniarie; di rendere più flessibili le procedure di emanazione e aggiornamento degli indicatori di anomalia, onde consentirne il tempestivo adeguamento al rapido evolversi delle condotte criminali.

Il potenziamento del sistema informativo si rivela essenziale per supportare l'efficace svolgimento dei compiti istituzionali. Dalle iniziative avviate dalla UIF in stretto coordinamento con le competenti funzioni della Banca d'Italia deriveranno soluzioni tecnologiche volte ad agevolare l'individuazione tempestiva delle fattispecie più rilevanti e a migliorare le modalità di scambio e di condivisione delle informazioni attraverso l'utilizzo di canali telematici, architetture *web-based* orientate ai servizi, nuove funzionalità per i processi di lavoro interni.

* * *

La legislazione italiana in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo pone la UIF al centro di una complessa rete di relazioni che, partendo dalle categorie di destinatari degli obblighi di collaborazione, si snoda in rapporti con le altre istituzioni impegnate nella tutela dell'integrità del sistema finanziario e nel perseguimento della sana e ordinata crescita dell'economia del paese.

Il corretto funzionamento dei presidi antiriciclaggio si fonda sull'impegno delle autorità; sono altresì fondamentali la disponibilità e il senso del dovere degli operatori, ai quali la legge offre la straordinaria opportunità di promuovere direttamente e attivamente comportamenti corretti e responsabili.

Nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la UIF è sorretta dalla convinzione che ogni proficua forma di collaborazione, ogni utile iniziativa di dialogo tra le autorità pubbliche e i soggetti privati assumano un valore strategico a beneficio del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio, dell'integrità, della salute e della stabilità dell'intero sistema economico.

1 L'ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

1.1 Lo scenario

La criminalità economica si manifesta, nelle sue forme più significative, in una dimensione transnazionale. La prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo non possono svolgersi efficacemente nella sola prospettiva nazionale, ma necessitano di regole condivise e uniformi, idonee a limitare lacune e discrepanze tra ordinamenti, contenere le opportunità di arbitraggio, predisporre mezzi efficaci di collaborazione internazionale. Numerosi organismi internazionali sono impegnati nella definizione di *standard* affinché gli Stati adeguino, su basi uniformi, i propri ordinamenti.

La crisi del sistema finanziario internazionale ha generato fattori di debolezza che possono condizionare la ripresa delle economie e acuire i rischi per l'integrità delle transazioni economiche. L'esigenza di ristabilire condizioni di sufficiente trasparenza e corretto funzionamento dei mercati è alla base delle iniziative per il rafforzamento dei presidi antiriciclaggio nell'ambito della revisione della regolamentazione finanziaria, avviata a livello nazionale e internazionale.

In tale contesto, la UIF prosegue il proprio impegno nelle sedi della cooperazione internazionale; partecipa attivamente agli organismi competenti, autonomamente o nell'ambito delle delegazioni italiane; contribuisce all'elaborazione della normativa e alla definizione delle linee di "*policy*".

1.2 L'evoluzione della regolamentazione

Tenendo conto delle indicazioni del Gruppo dei Venti e del dibattito sollecitato dalla crisi, il GAFI ha rivolto il proprio impegno verso il miglioramento del quadro regolamentare, la rilevazione di peculiari fonti di rischio, l'individuazione dei paesi non collaborativi. GAFI

È stato pertanto avviato un "cantiere delle regole" volto alla riforma delle Quaranta Raccomandazioni e delle Nove Raccomandazioni Speciali antiterrorismo. Per l'esigenza di uniformità e il grado di dettaglio raggiunto dagli *standard* nel corso della loro evoluzione, lo spazio lasciato alla regolamentazione nazionale è limitato. Per questo, è indispensabile seguire il processo regolamentare internazionale e contribuire alla formazione degli orientamenti destinati a conformare l'assetto domestico. I temi tuttora in discussione assumono particolare rilevanza.

Adottate nel 1989 e parzialmente riformate nel 1996, la Quaranta Raccomandazioni sono giunte alla terza generazione di sviluppo. Esse, infatti, erano già state profondamente rivisitate nel 2003.

Le iniziative per la riforma delle Raccomandazioni del GAFI traggono spunto dalle esperienze maturate nel terzo ciclo di valutazione dei paesi membri, ancora in fase di svolgimento.

Si prospetta l'estensione del novero dei reati presupposto del riciclaggio, con l'intento di migliorare la "copertura" di illeciti rilevanti e di limitare le discrepanze che tuttora ostacolano la collaborazione giudiziaria. Emerge l'orientamento di includere i reati fiscali tra quelli presupposti.

Si pone l'esigenza di razionalizzare gli obblighi di adeguata verifica e l'approccio basato sul rischio, nella prospettiva della semplificazione delle misure e della loro focalizzazione su aspetti prioritari. È condivisa la necessità di assicurare le condizioni di trasparenza necessarie per l'individuazione del "titolare effettivo".

Viene rivolta attenzione ai limiti che vincoli di segreto o restrizioni ingiustificate pongono alla condivisione di informazioni rilevanti tra aziende appartenenti a un medesimo gruppo ovvero tra autorità competenti nello svolgimento della collaborazione. Ciò anche al fine di rimuovere ostacoli che possono compromettere l'efficacia e la stessa applicabilità di essenziali presidi antiriciclaggio.

È all'attenzione il rafforzamento dei meccanismi della collaborazione internazionale tra le autorità coinvolte nell'azione antiriciclaggio.

Grazie anche al costante dialogo con il settore privato, il GAFI è impegnato nell'individuazione di tipologie e nell'elaborazione di linee-guida per la corretta applicazione degli *standard*: sono stati pubblicati rapporti sulle vulnerabilità riscontrate nelle imprese che prestano servizi di gioco d'azzardo e nel settore sportivo; sono state raccolte le *best practices* in materia di congelamento di beni e di confisca dei proventi di reato. Prosegue l'impegno per la formulazione di indicazioni sul contenuto e sulle implicazioni dell'approccio basato sul rischio, con specifico riguardo alle imprese assicurative e agli intermediari attivi nel trasferimento di fondi.

Il GAFI è altresì impegnato nella elaborazione di linee guida in materia di rimpatrio o regolarizzazione di capitali detenuti all'estero in violazione di norme fiscali, con l'obiettivo di contemperare gli incentivi al rimpatrio e alla regolarizzazione con la necessità di contenere i rischi per l'integrità. Specifica attenzione, in questo ambito, è stata rivolta alla disciplina italiana del cd. "scudo fiscale" (cfr. riquadro "SOS attinenti allo scudo fiscale" - capitolo 3).

PAESI "NON COOPERATIVI"

Le leve principali impiegate per disincentivare politiche "non cooperative" poggiano sull'individuazione dei paesi che le attuano e sulla pubblicazione di apposite liste ("*naming and shaming*"), nonché sull'adozione di contromisure da parte dei paesi "virtuosi" (dall'imposizione di particolari forme di monitoraggio e di segnalazione alla previsione di divieti di compiere operazioni).

Nell'ambito delle iniziative volte a eliminare i fattori della crisi, il G20 ha invitato il GAFI a pubblicare, entro febbraio 2010, una lista di giurisdizioni caratterizzate da rischi elevati di riciclaggio e da scarsa collaborazione all'impegno collettivo. Il GAFI ha avviato un esercizio volto all'individuazione di paesi "non cooperativi" nell'impegno antiriciclaggio e nello scambio di informazioni e alla definizione di contromisure appropriate.

Il 18 febbraio 2010 è stata pubblicata una lista comprendente otto paesi non cooperativi (Iran, Angola, Corea del Nord, Ecuador, Etiopia, Pakistan, Sao Tome & Principe, Turkmenistan). Nella stessa occasione, il GAFI ha reso pubblico un *progress report* relativo a